

BIBLIOTECA  
LANCISIANA



# L' INSEGNAMENTO DELLA MEDICINA LEGALE

PER IL

Prof. SALVATORE OTTOLENGHI


Estratto dall' *Unione Universitaria*  
Anno I° Num. 4 - 1894



SIENA

655 - STAB. TIP. CARLO NAVA - 655

1894.



---

I

Il comitato ordinatore della Sezione di Medicina legale del XI Congresso medico internazionale di Roma aveva scelto come tema di discussione *l'insegnamento della medicina legale*. Il quesito venne così compilato:

« Modo per rendere pratico lo studio e l'insegnamento della  
« medicina legale, nello scopo di far sorgere, dove ancora non  
« sia, la scuola, che assicuri l'efficace concorso della Medicina  
« alla società e all'amministrazione della giustizia ».

Tale tema venne affidato al Prof. Filomusi-Guelfi che ne fece una dotta ed elaborata relazione la prima seduta della sezione e terminava formulando il seguente voto:

« La sezione di medicina legale dell' XI congresso medico in-  
« ternazionale in Roma considerando che da un buon ordina-  
« mento degli istituti medico-legali si avvantaggiano ad un tempo  
« la scienza, la scuola e l'amministrazione della giustizia — con-  
« siderando che a tale ordinamento non può provvedersi che con  
« una legge dello stato, fa voti perchè tutti gli Stati dei paesi  
« civili provveggano a che il materiale delle perizie giudiziarie,  
« ove esistono insegnamenti universitari di Medicina legale sia,  
« con maggior vantaggio dell'amministrazione della Giustizia,  
« utilizzato anche a beneficio della scienza e dell'insegnamento ».

Tale voto veniva ad unanimità approvato dalla Sezione; tuttavia se noi ci contentassimo di dare uno sguardo al passato non potremmo a meno di concludere che questo voto che è l'ennesimo certo che venne fatto su questo argomento, rimarrà come gli altri senza pratico risultato.

22

Presiedeva la sezione del Congresso il Professore De Crechchio Senatore del Regno, che già nel 1862 scriveva nel Morgagni (disp. 1 p. 73) sulla fondazione di istituti medico-legali, nel 1867 comunicava alla R. Accademia Medico-Chirurgica di Napoli « sopra un nuovo indirizzo da dare all' insegnamento e alla pratica della Medicina legale », e Deputato al Parlamento nel 1879 iniziava una vera lotta pel conseguimento dei suoi ideali, formulando un Progetto di legge sull' intervento del professore di medicina legale nel raccogliere le prove generiche nei giudizi penali (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, tornata 25 Febbraio, 8 Luglio 1880); progetto che cadde essendosi sciolto la Camera, nè più fu discusso nella legislatura successiva essendo stato il De Crechchio sorteggiato per la legge sulle incompatibilità parlamentari.

Ma intanto in tutti i Congressi che si son fatti, ben lungi dall' essere stata trascurata, questa questione venne sempre arditamente discussa. Così già nel 1871 al Congresso dell' associazione medica italiana tenuto in Roma (Atti del V Congresso generale dell' associazione medica italiana, 1871. p. 81) il Professore Toscani dell' Università di Roma faceva voto perchè fosse anche in Italia adottato il sistema che vige in Prussia fin dal 1833: che cioè non solamente venissero messi a disposizione della scuola di medicina legale i cadaveri non reclamati dai congiunti dei suicidi, dei morti di morte violenta in infortuni ecc.; ma nella scuola medesima dal professore, o almeno col suo intervento ed alla presenza degli scolari si eseguissero tutte le autopsie giudiziarie. E questi concetti svolgeva poi ampiamente di nuovo il Toscani nel 1880 in una sua importante « Introduzione allo studio della Medicina legale. — Roma — Manzoni 1880 ».

Al X Congresso dell' associazione medica italiana in Modena nel 1862 scendeva arditamente in lizza il Prof. Tamassia (1) (2), che trattò ampiamente la stessa questione, di cui si era già occupato nel 1879 nella Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medicina legale, e promosse il seguente ordine del giorno: « 1.º l' insegna-

(1) Tamassia — Il Progetto di legge del Prof. De Crechchio ed i suoi oppositori. (Riv. sperim. di Fren. e Med. leg. A. V. - 1859 p. 202).

(2) Tamassia — Sull' ordinamento della medicina legale. (Riv. Sper. Fren. e Med. leg. A. VIII fasc. IV - 1883 p. 153).

« mento della medicina legale deve essere fornito di quei mezzi  
 « che lo possono rendere sperimentale e pratico; 2.° la scelta  
 « dei periti deve cadere di preferenza su quei medici che ab-  
 « biano compiuti studi speciale di medicina forense, abbiano con-  
 « seguito dopo esami l'idoneità a funzionare da periti ».

Nel 1884 portava nuovi argomenti il Prof. Filippi (1) e se ne occupava di recente il medesimo con altrettanta forza di argomenti nel Pratico (2) ove espone uno splendido programma di insegnamento che vorremmo tutti poter seguire.

Nè vi fu professore di medicina legale, ricordiamo specialmente il Lombroso, il Cugini, lo Ziino, il Pellacani (3), il Filomusi, il Severi, il Montalti, che non abbia o in prolusioni o in monografie spezzata più di una lancia in favore di tale argomento. Ma tutto finora fu fatto invano.

Orbene, malgrado questa lotta da tanti anni sostenuta, con ben pochi risultati, dai più strenui campioni della medicina legale, vediamo nel recente Congresso medico internazionale la stessa questione messa all'ordine del giorno, fatta oggetto di speciale relazione, incoraggiata dallo stesso De Crecchio che la sostenne trent'anni fa e seguita da nuove proposte fatte dallo stesso prof. Toscani sulle necessarie modificazioni alla procedura penale riguardo le perizie medico-legali.

Egli è che mentre il passato ci farebbe dubitare, vi sono oggi ragioni palesi che ci convincono saranno i voti dei medici legali italiani finalmente esauditi. Il carattere dimostrativo sperimentale che ha assunto l'insegnamento moderno e in uno la espansione presa dalla medicina legale in questi ultimi anni impongono d'urgenza il miglioramento di questo insegnamento.

---

(1) *Filippi* — Sull'organizzazione della istituzione e della pratica medico-legale in Francia e in Italia (Sperimentale. XXXVIII T. LIII. 1884 p. 349).

(2) *Filippi* — Sull'ordinamento della medicina legale (Il Pratico 1891-1892).

(3) *Pellacani* — La riforma dell'istruzione e della pratica medico-forense in Francia. (Riv. sp. di Freniat. e Med. leg. A. X - 1884 p. 186).

« — L'ordinamento della pratica medico-legale a proposito di una causa per omicidio colposo. - Bologna - 1877.

*Necessità di un insegnamento dimostrativo*

L'insegnamento teorico ha fatto il suo tempo: quel metodo sperimentale che ha dato nuova vita alle scienze biologiche e sociali ha invaso come era naturale i metodi didattici, e gli studenti hanno sete, a qualunque disciplina attendano non solo di imparare dagli autori, dalle parole dei maestri, ma di vedere, di osservare direttamente i fatti nelle scienze in cui ciò è possibile.

Di questo bisogno dell'insegnamento dimostrativo abbiamo prove quotidiane.

L'anno scorso a Torino grazie l'iniziativa del Prof. Cognetti si inaugurava un laboratorio di Economia politica; gli studenti, ci assicurava l'illustre economista, risposero all'appello con un entusiasmo e con una spontaneità che superarono ogni aspettativa, dimostrando un vero bisogno di obbiettivare in qualche modo, verso qualche direzione i concetti che si erano svolti nella loro mente durante gli studi teorici.

Con ammirevole slancio e con splendido esito si vedono qui a Siena partecipare gli studenti di legge a quelle discussioni in simulacri di processi in materia penale e civile che saggiamente sono tenute per iniziativa del Circolo giuridico, e servono ai giovani di forte eccitamento a più profondi studi.

Ma la necessità dell'insegnamento pratico si fa altrettanto sentire nella Medicina legale.

Una folla enorme di studenti accorre alle lezioni pratiche di antropologia criminale, che Cesare Lombroso con ardita iniziativa tiene da anni in Torino esaminando direttamente in scuola il criminale. Tra quegli studenti a cui non pare vero di vedersi innanzi in carne ed ossa un delinquente, di cui si erano fatte tante idee sbagliate, parecchi ne vidi che indifferenti affatto alle lezioni teoriche, si interessavano straordinariamente a quelle dimostrazioni, mostravano ben comprenderle e si sentivano attratti ad occuparsi essi pure di tali studi, a contribuirvi con osservazioni originali.

Per analoghe ragioni in tutte le Università vediamo gli studenti partecipare con vivo slancio alle visite che i professori di

medicina legale e di diritto penale fanno agli stabilimenti carcerari.

Ne ebbi nei giorni scorsi una prova convincente, recandomi co' miei studenti di Medicina e di Legge a visitare il Reclusorio di S. Gemignano; non posso a meno di ricordare tale visita essendo stata per fortunate circostanze, malgrado i ridicoli regolamenti che ci vietano ogni osservazione diretta, una splendida dimostrazione del vantaggio dell' insegnamento obbiettivo sperimentale.

Il Direttore dello Stabilimento per quell' innata conoscenza che tutti noi un poco abbiamo del tipo criminale, ma che esiste poi spiccata in alcuni privilegiati e ch' egli aveva perfezionato pella pratica della vita carceraria, ci fece passare innanzi, illustrandoli, una ventina dei tipi più spiccati, più interessanti dei delinquenti, Orbene non occorsero esami prolungati, nè misurazioni (che erano proibite dal regolamento); l' effetto di quella visita di delinquenti che pur durò parecchie ore fece nell' uditorio un effetto evidentissimo: quei giovani abituati a vegliare su aridi trattati di medicina e su antichi codici, venuti la maggior parte forse per fare una gita campestre, dinnanzi a quella scena cruda nella sua realtà, rimasero attratti, anzi alcuni commossi. Ma nei loro volti non si leggeva no quella commozione femminile, quell' insana volgare curiosità che è destata sovente da ciò che è nuovo, appunto se è orrido, no nei loro occhi si leggeva la sorpresa nell' osservare che quei disgraziati, quei parricidi, quegli assassini si presentavano ben diversi dal concetto che essi di loro si erano fatto nei libri che avevano studiato — nelle loro menti in quel camerone di forzati apparve evidente quale distanza vi è tra i concetti teorici e la realtà nuda della vita pratica. Quell' esposizione di dannati che ad uno ad uno, brevemente illustrati dal Direttore e da me passavano loro dinnanzi, con atteggiamento alcuni depresso, i più apatico o grottesco lasciava certo in quegli studenti più profonda e convincente impressione di quanto sullo stesso argomento avrebbe potuto una eloquente lezione del Ferri o una delle più belle pagine dell' uomo delinquente del Lombroso.

Di tanto è superiore l' osservazione diretta dei fatti allo studio teorico dei fatti stessi!

Identico risultato constatato testè in un' altra visita fatta al Penitenziario di Volterra.

Se lo insegnamento pratico si dimostra così utile per lo studio dell' antropologia criminale, occorre spender parola per dimostrare come esso sia altrettanto necessario per tutte le altre parti della medicina legale, per la tanatologia, la traumatologia, l' afrodisiologia, e la tossicologia dalle quali si traggono le più importanti prove dei reati?

### III

#### *Progresso delle dottrine medico-legali*

Il miglioramento delle condizioni di questo insegnamento altrettanto si impone per gli estesi confini raggiunti dalle dottrine medico-forensi malgrado l' indifferenza dei più, le pessime condizioni dell' insegnamento e la scarsezza dei mezzi di studio.

Il progresso fatto in questi ultimi tempi dalla biologia ha ampliato notevolmente gli argomenti della medicina legale; la micròscopia e la bacteriologia applicati dal medico-legale alle questioni forensi hanno moltiplicata la potenza delle ricerche e facilitati i mezzi per l' accertamento dei reati.

Andarono acquistando oggidì altrettanto importanza il capitolo dell' identità grazie l' antropometria e quello della traumatologia forense, grazie i nuovi progressi della chirurgia e i nuovi criteri sulle conseguenze delle ferite, sulle cause di morte, sulle nevrosi e psicosi traumatiche.

Nè qui si arrestò la medicina legale. La nostra scienza non si limitò ad applicare alle ordinarie questioni legali i più importanti progressi delle scienze mediche, ma ha aperte nuove vie di studio: ricordo qui la tanatologia e più recentemente l' antropologia criminale.

La medicina legale non più umile ancella delle scienze mediche, alla quale alcuno negava persino il diritto di esistenza, estese tanto oggi i suoi confini da potersi ben dire col Filippi medicina sociale (1).

---

(1) V. *Il Pratico*, 1891-92.

Lo studio obbiettivo sperimentale dell' uomo nelle scienze penali, inaugurato da Cesare Lombroso, è compito della medicina legale: tale studio importantissimo, fecondo di splendidi risultati si impone oggi nelle mediche discipline poichè moltiplica la potenza del medico-legale, porta ben in alto il suo mandato. Che nelle scienze penali l' uomo sia meglio conosciuto, onde le leggi siano fatte veramente secondo la natura dell' uomo che si vuol colpire, è una necessità che ognuno vede e sente. E quanto più si arruffa la matassa sociale, quanto più vediamo partecipare al movimento sociale quei degenerati che, antisociali per eccellenza, si erano in generale sinora limitati nelle loro efferatezze nel campo individuale, tanto più urge che siano fatti noti questi individui perchè possiamo colpirli non solo ma pure prevenirci dai loro assalti.

Per chi vuole e sa leggere nelle dolorose cifre delle statistiche che ci mostrano come turbano l' ordine pubblico, come rodono le viscere delle nostre finanze quei terribili macrorganismi che popolano a migliaia le nostre galere, e causa l' impotenza delle nostre leggi sono lasciati sviluppare giganti, quando non ne sono coltivati i germi, lo insegnamento della medicina legale non può a meno di apparire altrettanto necessario di quello della stessa igiene.

#### IV.

#### *L' insegnamento della medicina legale nella facoltà di Giurisprudenza*

Tanto più è urgente che sia migliorato e reso più dimostrativo questo insegnamento, poichè esso deve essere dato anche agli studenti di giurisprudenza.

Non possiamo anzi comprendere come da alcuni possa essere stato messo in dubbio la utilità dello studio della medicina legale pegli studenti in legge, specialmente dopo gli ultimi progressi di questa dottrina.

« Come mai », ripeterò col Tamassia (1) che trattò in ana-

---

(1) A. Tamassia — L' insegnamento della medicina legale nelle scuole di giurisprudenza. (*L' Università*. IV. 1890 pag. 300).

loga rivista splendidamente questo argomento, « si può intendere « delineata non dirò conseguita la coltura di un giovane giurista, « quando ad esempio non sappia discernere sia pur grossolana- « mente tra una forma e l'altra di alienazione mentale, quando « non conosca almeno i fondamenti principali della diagnosi « scientifica della pazzia, dell'avvenuta respirazione, delle morti « violenti, degli attentati al pudore? ».

Come può il magistrato porre quesiti sulla responsabilità di un imputato, stabilire ricerche sulle prove generiche e specifiche dei reati, fare apprezzamenti in giudizi peritali se non ha notizie di medicina legale? A che cosa varranno tutti i questionari che si possono trovare nei trattati se questi, per mancanza di conoscenza pratica dei casi, vengono applicati a sproposito? Se ne avvantaggeranno bene gli avvocati della difesa, ma certo con offesa della giustizia e poco decoro della scienza.

Come può a sua volta il legislatore promulgare sane leggi che vorrebbero e dovrebbero migliorare i costumi, salvaguardare la società, quando egli ha nella mente un cumulo di pregiudizi sugli individui che vuol colpire, dei quali non conosce sufficientemente la natura e i caratteri? Non è forse questa la ragione per cui molte leggi paiono fatte apposta non per correggere il delitto ma per incoraggiarlo?

Se poi il dottore in giurisprudenza rivolgerà le sue attitudini alla economia politica, alla statistica, alle scienze sociali, in quale insegnamento potrà meglio aver attinti quei principi di biologia, che sono le basi delle scienze di Spencer e di Quetelet, che in quello della medicina legale dove si studiano le degenerazioni umane?

Negare oggi la necessità degli studi medico-legali nelle discipline giuridiche sarebbe come voler chiudere gli occhi alla luce del vero e opporsi al progresso scientifico.

Nè si tema una troppa invasione di queste dottrine nello studio della giurisprudenza, nè si vengano a dire che si voglia soppiantare il diritto penale ecc. no; la medicina legale non si propone altro che fornire i suoi dati alle scienze giuridiche e mettere i giovani in condizioni di poterli utilizzare.

Qui appunto è opportuno ricordare che, come ci riferì l'egregio

collega Prof. Funaioli in questa stessa rivista (1), dietro proposta del Professor Tamburini, al Congresso freniatico tenutosi in Roma nel marzo decorso si faceva voto perchè « si estendesse lo insegnamento della psichiatria anche agli studenti di giurisprudenza, « rendendolo obbligatorio ». E noi applaudiamo a questa proposta a piene mani, tanto più perchè il desiderio dell' illustre psichiatra dimostra sempre meglio l' importanza e la necessità dello studio per gli studenti in legge della medicina legale di cui uno dei più importanti capitoli è appunto la psichiatria forense.

Ricordiamo però che allo studente di giurisprudenza se è necessario lo studio dell' alienato per conoscere i pazzi criminali, il che ora già fa col professore di medicina legale nei manicomi, è altrettanto necessario lo studio di quei criminali che sono ben più pericolosi perchè non sono pazzi; studio che si fa non nei manicomi ma nelle carceri, nei tribunali dall' antropologia criminale pura e splendida emanazione della medicina legale moderna.

## V

### *Provvedimenti*

Date le esigenze dello insegnamento e i nuovi indirizzi della medicina legale è necessario, come dice ottimamente il Filippi (2) « sia reso *clinico* l' insegnamento della medicina legale, e sia condotto sul fatto vero palpabile, e questo si analizzi, si svisceri « in ogni suo elemento di applicazione forense, si illustri con « ogni più largo metodo sperimentale ».

È tempo oramai che siano finalmente esauditi i voti andati sinora sterili, da trent'anni in qua di De Crecchio, Toscani, Lombroso, Tamassia e Filippi, a cui fecero eco tutti i congressi tenutisi dal 1870 in qua, voti che tutti si compendiano con quello fatto dietro la relazione del Filomusi Guelfi al Congresso di Roma, che cioè: « si provvegga con leggi di stato a che il materiale « delle perizie giudiziarie ove esistono insegnamenti di medicina « legale sia utilizzato a beneficio della scienza e dell' insegnamento ».

(1) *L' Unione Universitaria*, N. 2-3. 1894.

(2) *Il Pratico*. 1891-92.

E perciò come provvedeva l' Art. 1 della legge De Crecchio: « . . . . le necroscopie giudiziarie, la esposizione dei cadaveri di « ignoti ed altre indagini tecniche debbono farsi nei locali universitari. » E non si dubiti più a far assistere gli studenti alle perizie medico-legali; come osservava già il Tamassia nel 1879 sostenendo il progetto De Crecchio, ovunque come in Germania vige tale sistema non si sentì mai lamentare il menomo inconveniente. D'altra parte, aggiungiamo noi, non turbano molto più le istruttorie le indiscrezioni che quotidianamente commettono certi giornali per dar pascolo alla curiosità dei lettori?

Oggi non abbiamo più a temere che qualcuno come nel 1879 a proposito del Progetto De Crecchio obietti (1) che « i medici « non paghi di far torturare dalla gioventù più o meno studiosa « ed esperta i malcapitati infermi dei pubblici ospedali, vogliono « far strumento delle loro esperienze didascaliche anche le vittime sacrate ai mani della giustizia ». Come ora non vi è più persona che dubiti ad affidare gli ammalati ai giovani medici appunto per la splendida prova fatta, per i benefici che da tali provvedimenti ne trasse l'umanità sofferente, così non si potrà aver scrupoli ad affidare ai medici « le vittime sacrate ai mani della giustizia » per la ricerca del vero, per la prevenzione del male.

Assicurati al Professore di Medicina legale i cadaveri provenienti dalle autopsie giudiziarie, dalle morti violenti, e così pure i cadaveri degli infanti nati morti o che morirono poco dopo aver respirato, non potrà venir meno il materiale per l'insegnamento pratico della traumatologia, dell'asfissologia, della tanatologia, dell'afrodisiologia e ostetricia forense.

In quanto alla psichiatria forense il medico legale trova sin d'ora nei manicomi largo materiale pel suo insegnamento.

Ma altri scrupoli restano ad abbattersi riguardo l'insegnamento di quella branca della medicina legale; l'antropologia criminale, che tanto interessa il medico, il giurista, il sociologo.

Non nei trattati deve lo studente apprendere come è fatto, come sente, come pensa l'uomo delinquente, ma sul delinquente stesso: occorre a ciò un insegnamento dimostrativo a farsi nei

---

(1) *Rivista Penale* — Aprile 1880.

manicomi pei pazzi criminali, nelle case penali pei criminali non pazzi.

Il Lombroso come già ricordammo, fin dal 1879 con ardita iniziativa prese a studiare cogli studenti praticamente il delinquente in un vero ambulatorio criminale che istituiva nella sua scuola: qual' esito abbia avuto tale iniziativa lo dicono la folla che accorre a tal corso dimostrativo e meglio ancora i preziosi documenti raccolti nei quattordici volumi dell' Archivio di Psichiatria (1) e (2).

Ma questo insegnamento non è scevro di inconvenienti ed è impossibile che possa attuarsi regolarmente.

Lo studio dell' uomo delinquente va fatto nelle carceri, nelle case penali le quali, colle dovute cautele, devono servire come *cliniche criminali*.

Appunto pel bisogno fortemente sentito dello studio obiettivo non v' ha professore di medicina legale e di diritto penale che ogni anno non mandi la scolaresca a visitare qualche stabilimento penale. Ma se tali visite come dimostrate, mostrano il bisogno di tali dimostrazioni, che vantaggio serio possono avere coi *regolamenti ora vigenti* che vietano ogni *osservazione diretta ogni misura ecc.*?

Cessi finalmente quel ridicolo sentimentalismo che ci fa gelosi della libertà del delinquente mentre sovente lo si condanna ad una lenta inanizione e ad una lentissima asfissia. Siano regolarmente concesse le visite negli stabilimenti carcerari e siano facilitate in ogni modo le osservazioni a farsi onde possano gli studenti conoscere bene quei soggetti di cui il dimani saranno chiamati a giudicare le azioni. Non dovrebbe parer vero di poter utilizzare a beneficio della scienza e quindi dell' umanità quegli esseri nocivi antisociali quei parassiti che a migliaia vivono nelle nostre carceri consumando tanti milioni all' erario con ben pochi risultati. Sarebbe strano davvero che a quei giovani a cui oggi tranquilli affidate i poveri malati dei nostri ospedali, dubitate offrire come materiale di studio questi reietti della società.

(1) Rossi - Una Centuria di delinquenti. Bocca - 1889.

(2) Processi studiati antropologicamente (Archivio di Psichiatria, Scienze penali e Antropologia criminale 1882-94).



Ora tutte queste facilitazioni che crediamo urgenti per migliorare le condizioni dello insegnamento della medicina legale hanno il grande vantaggio che sono di facilissima esecuzione, non esigono che si stanino somme nei già esili bilanci, basta si vincano vecchi pregiudizi e si modifichino regolamenti che, possibili cinquanta anni fa, ora sono proprio assurdi. E questo si potrà eseguire benissimo per disposizioni ministeriali, chè se si dovesse provvedere con progetto di legge e con relativa discussione parlamentare con annessi e connessi non ci stupirebbe proprio si rinnovassero le vicende che fecero sommergere il Progetto De Crecchio.

Migliorato l' insegnamento, aumentato quindi il numero dei cultori, seguirà poi naturale una rivoluzione nell' ordinamento della medicina forense: non occorreranno più discussioni per dimostrare quello che fin d' oggi appare già palese l' assurdo dell' attuale procedura non solo, ma anche di certe leggi fatte alla stregua dei criteri scientifici di cent' anni fa e che oggi non servono ad altro che a rendere inutile, anzi a mettere in ridicolo qualsiasi rigorosa ricerca scientifica medico legale a danno del giusto e del vero.

Si farà allora altrettanto evidente la necessità di fondare veri istituti di medicina legale ove si vada preparando un vero esercito della salute sociale in cui saranno arruolati medici e avvocati, e seguirà naturale l' istituzione di collegi medico-legali composti del Professore di Medicina legale con alcuni professori delle diverse specialità, per le decisioni di quei quesiti che occorreranno nella pratica forense.

Ma su questo a cui già si riferisce il voto emesso dalla sezione di medicina legale al Congresso di Roma dietro proposta del Prof. Toscani che fece sull' argomento un' importantissima relazione, non vogliamo qui far parola poichè tali argomenti deviano da quello che ci siamo proposto e reclamano la voce potente dei nostri maestri.

Noi oggi ci contentiamo di reclamare, forti dei nostri diritti, che siano dati allo insegnamento della medicina legale, che va ogni giorno più estendendosi ed interessa non meno la Facoltà

di Medicina che quella di Giurisprudenza, i mezzi perchè esso risulti sufficientemente proficuo e fecondo.

Oggi appunto che aleggia in tutte le cose universitarie uno spirito di innovazione informato ai più alti concetti scientifici ed alle più urgenti esigenze della vita sociale, noi siamo certi che saranno in modo migliorate le condizioni del nostro insegnamento che ben presto i cultori della nostra disciplina, fatti altrettanto forti che numerosi, affretteranno quella riforma dell'esercizio della medicina legale in Italia che sarà vera garanzia di giustizia e di miglioramento sociale.

Siena 20 Maggio 1894.

2762





